

N. 45140 REP./N. 22396 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli azionisti della società "Basic Net S.p.A.", con sede in Torino

---ooOoo---

Atto reg. il 02/08/2021

n° 40844 Serie 1T

a Torino - DP II

per € 200,00

# REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì 29 (ventinove) luglio in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la sede della società, alle ore 9 (nove).

Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= BOGLIONE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domiciliato, per la carica, presso la sede della infra indicata società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata:

"Basic Net S.p.A.", con sede in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilionisettecentosedicimilaseicentosestantatre virgola zero quattro) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 04413650013.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità – con il consenso dell'assemblea ove non ci siano obiezioni – chiede che il verbale venga redatto da me Notaio Giulio BIINO.

Nessuno si oppone e quindi lo stesso mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 9 (nove), in unica convocazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2369 del Codice Civile.

Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presidenza dell'assemblea.

INFORMA innanzitutto che è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea stessa.

CEDE quindi la parola a me Notaio per le seguenti comunicazioni:

--- l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato in data 21 giugno 2021 sul sito aziendale [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 22 giugno 2021;

--- la società, avvalendosi delle previsioni dell'articolo 106 comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in

corso, ha previsto l'intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nonché la possibilità per quest'ultimo, per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di collegarsi mediante mezzi di telecomunicazione;

- la società ha nominato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), la società "Computershare S.p.A.";
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- le risposte alle domande pervenute alla società sono state pubblicate in data 26 luglio 2021 sul sito [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) e saranno allegate al verbale della presente Assemblea;
- dal 21 giugno 2021, conformemente alle previsioni regolamentari, le relazioni sull'unico punto all'Ordine del Giorno sono rimaste depositate presso la sede legale della società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), sul sito internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) e sul sito di Borsa Italiana;
- l'elenco nominativo dei partecipanti verrà inserito quale allegato al presente verbale assembleare, del quale formerà parte integrante e sostanziale e dal quale potranno essere desunti:
  - i dati concernenti gli azionisti presenti per delega attraverso il rappresentante designato dalla società,
  - i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari o usufruttuari, qualora ve ne siano,
  - coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.

In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, informo che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

L'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dalle altre informazioni in possesso della società, è il seguente:

- Marco BOGLIONE, che detiene complessivamente numero 20.517.733 (ventimilionicinquecentodiciassettemilasettecentotrentatre) azioni, pari al 33,639% (trentatre virgola seicentotrentanove per cento) del capitale sociale, delle quali numero 20.206.065 (ventimilioniduecentoseimilasessantacinque) azioni, pari al 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale, indirettamente attraverso la società "Marco Boglione e Figli S.r.l." a socio unico (che controlla la società "Basic World S.r.l." a socio unico), e numero 311.668 (trecentoundicimilaseicentosessantotto) azioni, pari allo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del capitale sociale, direttamente;
- "Helikon Investments Limited" che detiene numero

4.990.944 (quattromilioninovecentonovantamilanovecento-quarantaquattro) azioni, pari all'8,18% (otto virgola diciotto per cento) del capitale sociale, e diritti di voto, riferiti a strumenti finanziari, per il 2,46% (due virgola quarantasei per cento) del capitale sociale e così per una percentuale complessiva di diritti di voto sul capitale sociale pari al 10,64% (dieci virgola sessantaquattro per cento);

- Francesco Boglione, che detiene complessivamente numero 3.827.401 (tremilionioottocentoventisettemilaquattrocentouno) azioni, pari al 6,275% (sei virgola duecentosettantacinque per cento) del capitale sociale, delle quali numero 1.048.218 (unmilionequarantottomiladuecentodiciotto), pari all'1,719% (uno virgola settecentodiciannove per cento) del capitale sociale, possedute indirettamente attraverso la società "Francesco Boglione S.r.l." e numero 2.779.183 (duemilionisettecentosettantanovemilacentoottantatre), pari al 4,556% (quattro virgola cinquecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, direttamente;
- "BasicNet S.p.A." che detiene numero 8.862.040 (ottomilionioottocentosessantaduemilaquaranta) azioni proprie pari al 14,529% (quattordici virgola cinquecentoventinove per cento) del capitale sociale.

EVIDENZIO che, per quanto a conoscenza della società, non sussistono pattuizioni parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF.

Riprende la parola il signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale rende noto che, oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti in sala la Vice Presidente Daniela Ovazza, l'Amministratore Delegato Federico Tro-  
no e i consiglieri di amministrazione Alessandro Boglione, Paola Bruschì e Carlo Pavesio, mentre sono collegati in teleconferenza gli altri consiglieri, signori:

- Lorenzo Boglione
- Veerle Bouckaert
- Elisa Corgni
- Francesco Genovese
- Cristiano Fiorio
- Renate Hendlmeier
- Alessandro Jorio
- Adriano Marconetto

ed altresì i componenti l'intero Collegio Sindacale, signori

- Maria Francesca Talamonti - Presidente
- Sergio Duca
- Alberto Pession

dei quali dichiara - espressamente richiedendomi di darne atto - di aver accertato l'identità;

#### COMUNICA

- che, come consentito dall'art. 3 del Regolamento delle Assemblee, seguono i lavori assembleari alcuni collaboratori della società;
- che è collegato telefonicamente il Rappresentate Designato della

società, "Computershare S.p.A.", in persona della propria dipendente signora Sandra Manno, nata a Siderno (RC) il 12 ottobre 1976, a cui gli Azionisti hanno fatto pervenire le proprie deleghe, la quale comunica di aver ricevuto deleghe e sub-deleghe riferibili a numero 50 (cinquanta) soggetti, in rappresentanza di complessive numero 36.984.478 (trentaseimilioninovecentoottantaquattromilaquattrocentosettantotto) azioni ordinarie delle numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) costituenti l'intero capitale della società, pari al 60,636652% (sessanta virgola seicentotrentaseimilaseicentocinquantadue per cento) del capitale sociale.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea e che le stesse sono risultate regolari ai sensi delle vigenti disposizioni.

PRECISA che il capitale sociale di "Basic Net - S.p.A.", totalmente versato, ammonta ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilioni-settecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zeroquattro), suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

INFINE, adempite le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,

DICHIARA

l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione, ai sensi di legge e di statuto, e atta a discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

**Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile dall'azionista BasicWorld S.r.l. di modifica dello statuto di BasicNet S.p.A. e di integrazione del medesimo statuto per l'introduzione della maggiorazione del voto. Conferimento dei poteri per dare attuazione ed esecuzione alla delibera di modifica dello Statuto.**

CHIEDE a questo punto all'Amministratore Delegato ing. Federico Trono di proseguire nella lettura della scaletta degli odierni lavori assembleari.

Prende pertanto la parola l'ing. Federico TRONO, il quale espone che in data 4 giugno 2021 è stata ricevuta la richiesta rivolta dall'azionista "BasicWorld S.r.l." al Consiglio di Amministrazione di procedere - ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile - alla convocazione dell'assemblea straordinaria della società al fine di sottoporre agli azionisti una proposta di modifica dello statuto sociale, volta a introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto per i suoi soci, secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Prosegue evidenziando come il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 giugno 2021, preso atto della documentazione presentata dall'Azionista, abbia deliberato di convocare la presente assemblea straordinaria in unica convocazione al fine di sottoporre alla stessa la proposta di modifica e di integrazione dello statu-

to di BasicNet S.p.A. per l'introduzione della maggiorazione del voto, così come rappresentato nella relazione illustrativa dell'azionista "BasicWorld S.r.l.", predisposta ai sensi dell'art.125-ter, comma 3, del TUF.

In considerazione del fatto che la documentazione in discussione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione degli Azionisti che hanno già trasmesso le indicazioni di voto al Rappresentante Designato, egli si limita a dare lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi proponiamo la seguente:

#### **DELIBERAZIONE**

"L'Assemblea di BasicNet S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del socio BasicWorld S.r.l. sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;

#### **delibera**

1) di modificare l'articolo 6 dello statuto nel testo che segue:

##### **Articolo 6 - Azioni**

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto fatto salvo (i) quanto previsto al successivo articolo 6-bis. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. La Società può tuttavia creare, con delibera dell'Assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del codice civile. Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

2) di integrare lo statuto introducendo l'articolo 6-bis nel testo riportato nell'Allegato alla Relazione:

##### **Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto**

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1(a) che precede sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo ("Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

2. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano

beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

3. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante e della relativa catena di controllo.
4. La maggiorazione del diritto di voto diviene efficace automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e la sua acquisizione sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:
  - (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
  - (b) la data di registrazione (record date) di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
5. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di registrazione (record date) prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
6. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
  - (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  - (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  - (c) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
7. La maggiorazione del diritto di voto ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricor-

rere dei seguenti casi:

- (a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- (b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa;
- (c) fusione o scissione del soggetto titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (d) trasferimento da un OICR ad altro OICR gestiti dalla medesima SGR;
- (e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasfere-  
nte iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.

8. La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- (a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- (b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che precedono:

- (i) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (ii) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

9. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure

la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

- 10. Il soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

- 11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

- 12. Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

- 3) di dare mandato al Consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale di cui all'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e dell'articolo 6-bis dello statuto e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di volta in volta vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente;

- (b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti au-



torità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse e di provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

**Voti favorevoli: numero 32.088.506 (trentaduemilionitrentotto-milacinquecentosei);**

**Voti contrari: numero 3.362.340 (tremilionitrecentosessantadue-milatrecentoquaranta);**

**Astenuti: numero 1.533.632 (unmilione CINQUECENTOTRENTATREMILASEICENTOTRENTADUE);**

**Non votanti: nessuno;**

**Non computati: nessuno.**

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato l'unico punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Esaurito così lo svolgimento dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Daniele BOGLIONE riprende la parola e ringrazia gli intervenuti per il contributo ai lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 9,26 (nove e ventisei).

Previa vidimazione del comparente e di me Notaio, ed omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente medesimo, si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea, con indicazione dell'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "B": fascicolo domande ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F. e relative risposte;
- sotto la lettera "C", a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile: il nuovo testo dello statuto sociale quale risulta dopo la modifica dell'art. 6 e l'introduzione dell'art. 6-bis approvate dalla presente assemblea.

E richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero diciotto facciate e parte della diciannovesima di cinque fogli.

In originale firmati:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

## ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SANDRA MANNO	0		
- PER DELEGA DI			
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	6.454		C
ANIMA CRESCITA ITALIA	155.096		C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	45.072		C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	39.630		C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	689.721		C
ANIMA ITALIA	75.000		C
ANIMA OBIETTIVO ITALIA	4.375		C
AXA WORLD FUNDS	682.548		C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.500		C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	147.000		C
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	34.647		C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.520		C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	12.467		C
CC AND L Q 130/30 FUND II	2.969		C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	938		C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	109		C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	189		C
CC&L ALL STRATEGIES FUND	2.159		C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	708		C
CC&L Q 140/40 FUND	1.911		C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	1.048		C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	624		C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	272		C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	7.769		C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	839		C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	9.182		C
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	962.387		A
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	143.083		A
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	369.912		A
FIDEURAM ITALIA	58.250		A
GESTIELLE PRO ITALIA	78.369		C
HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV	4.713.167		F
ISHARES VII PLC	16.605		C
J. CAIRD INVESTORS (BERMUDA) L.P./C/O WELLINGTON	537.728		C
ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD			
J. CAIRD PARTNERS, L.P. C/O WELLINGTON ALTERNATIVE	442.167		C
INVESTMENTD LTD			
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	8.712		C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	9.382		C
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR	310.428		C
CAPITAL LLP			
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	9.202		C
		9.609.139	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SANDRA MANNO	0		
- PER DELEGA DI			
BASIC WORLD S.R.L.	20.206.065		F
BOGLIONE ALESSANDRO	14.604		F
BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA	703.333		F
di cui 575.000 azioni in garanzia a : UNICREDIT SPA;			
BOGLIONE FRANCESCO	2.779.183		F
di cui 800.000 azioni in garanzia a : INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;			
di cui 1.000.000 azioni in garanzia a : UNICREDIT SPA;			
BOGLIONE MARCO DANIELE	311.668		F
ENRICO BOGLIONE SRL	1.296.718		F
FRANCESCO BOGLIONE S.R.L.	1.048.218		F
di cui 1.048.218 azioni in garanzia a : UNICREDIT SPA;			

## ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
StraordinariaNOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

1

GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO  
LIN HUNG  
RICCI MAZZOLINI DIOMIRA  
SELLA FIDUCIARIA S.P.A

671.350

109.200

225.000

10.000

27.375.339

F

F

F

F

Legenda:

1 Proposta di modifica dello statuto di BasicNet S.p.A. e di  
integrazione per introduzione della maggiorazione del voto.

*Visto per incassare  
Lorini, 29 luglio 2021*

*Manuele Ragione*



## Domande dell'azionista Carlo Maria Braghero per assemblea Basic Net del 29 luglio 2021

**1)** Lo scorso 6 giugno, a Santena, si è svolta l'annuale commemorazione del Conte di Cavour con grande concorso di gente che, nei limiti della normativa antipandemica in vigore, ha affollato un'area del parco del castello. I presenti erano in numero assai superiore a quelli solitamente frequentanti le assemblee di Basic Net. I controlli sono stati efficacissimi e nessuno ha lamentato inconvenienti.

Faccio questo richiamo, che può apparire inconferente, per il semplice motivo che a presiedere la cerimonia di Santena era il nostro Presidente Cav. Boglione che dal 2020 è anche Presidente della Fondazione Cavour.

Diviene quindi inevitabile fare un confronto tra la commemorazione Cavourriana (tante persone, in presenza) e l'assemblea Basic Net (poche persone, impossibilitate a partecipare).

Sorge quindi il sospetto che aver convocato, di corsa, per il 29 luglio una assemblea con rappresentante designato sia una manovra per evitare qualsiasi confronto verbale ed il fastidio di dover accogliere gli azionisti.

Ricordo ancora che le regole antipandemia, al momento della convocazione dell'assemblea, erano in vigore solo fino al 31 luglio e quindi appare evidente che, due giorni prima della scadenza della norma, l'invocata "emergenza sanitaria" non sia più ragionevolmente sostenibile.

D'altronde, ribadisco: quasi due mesi prima lo stesso Cav. Boglione aveva ritenuto fattibile una riunione in presenza ben più numerosa.

Tutto ciò considerato, volete spiegare quali sono state le VERE ragioni che vi hanno portato a decidere di celebrare una assemblea senza azionisti?

**2)** Davvero divertente la lettera del 4 giugno in cui il Cav. Boglione (BasicWorld srl) chiede allo stesso Cav. Boglione (Basic Net SpA) di convocare urgentemente una assemblea per deliberare la maggiorazione di voto in favore di BasicWorld.

Appare di tutta evidenza che questa operazione è fatta nell'esclusivo interesse del socio di riferimento che potrà così continuare a comandare e, in più, avendo mano libera per monetizzare una parte della propria partecipazione.

Sappiamo tutti che gli investitori istituzionali sono in via di principio contrari a queste maggiorazioni e quindi corriamo il rischio di una loro disaffezione nei confronti del titolo.

Vi è quindi un profondo disallineamento tra gli interessi del socio di riferimento e quelli degli altri azionisti.

Da un banale e approssimato calcolo emerge che il socio di riferimento potrà tra 24 mesi vendere il 10% della sua partecipazione, incassare una somma che va a coprire l'intero iniziale investimento, raddoppiare i voti sulla quota restante, continuare a comandare con una percentuale vicina alla maggioranza assoluta e quindi inattaccabile.

Indubbiamente i consulenti del Cav. Boglione hanno studiato benissimo il "pacchetto" nel suo esclusivo interesse, ignorando il mercato.

Sicuramente nella sua purtroppo breve vita politica il Conte di Cavour curò benissimo i propri interessi personali, ma fece in modo che questi mai collidessero con quelli dello Stato.


Non mi pare, caro Cav. Boglione, che in questa circostanza lei abbia seguito l'insegnamento del Conte...

Forse la scelta di indire, di corsa, l'assemblea per il 29 luglio serviva proprio per cercare di farla passare sotto silenzio contando sul periodo feriale?

3) Ho notato che BasicWorld srl nella sua carta intestata utilizza lo stesso progetto grafico di Basic Net che, presumo, sia coperto da copyright.

Ci paga delle royalties per questo utilizzo?

Torino, 19 luglio 2021

## **BasicNet S.p.A.**

Largo Maurizio Vitale, 1  
10152 Torino  
Italy  
phone: +39 011 2617 1  
fax: +39 011 2617 595  
free number 800 80 2000  
e-mail: someone@basic.net  
pec: basicnet@legaimail.it  
www.basic.net

# **BasicNet**

### **Risposte alle domande dell'Azionista Carlo Maria Braghero**

- 1) Lo scorso 6 giugno, a Santena, si è svolta l'annuale commemorazione del Conte di Cavour con grande concorso di gente che, nei limiti della normativa antipandemica in vigore, ha affollato un'area del parco del castello. I presenti erano in numero assai superiore a quelli solitamente frequentanti le assemblee di Basic Net. I controlli sono stati efficacissimi e nessuno ha lamentato inconvenienti.

Faccio questo richiamo, che può apparire inconferente, per il semplice motivo che a presiedere la cerimonia di Santena era il nostro Presidente Cav. Boglione che dal 2020 è anche Presidente della Fondazione Cavour.

Diviene quindi inevitabile fare un confronto tra la commemorazione Cavourriana (tante persone, in presenza) e l'assemblea Basic Net (poche persone, impossibilitate a partecipare).

Sorge quindi il sospetto che aver convocato, di corsa, per il 29 luglio una assemblea con rappresentante designato sia una manovra per evitare qualsiasi confronto verbale ed il fastidio di dover accogliere gli azionisti.

Ricordo ancora che le regole antipandemia, al momento della convocazione dell'assemblea, erano in vigore solo fino al 31 luglio e quindi appare evidente che, due giorni prima della scadenza della norma, l'invocata "emergenza sanitaria" non sia più ragionevolmente sostenibile.

D'altronde, ribadisco: quasi due mesi prima lo stesso Cav. Boglione aveva ritenuto fattibile una riunione in presenza ben più numerosa.

Tutto ciò considerato, volete spiegare quali sono state le VERE ragioni che vi hanno portato a decidere di celebrare una assemblea senza azionisti?

La Società ha deliberato nel pieno rispetto delle norme in vigore e, purtroppo, la ripresa dei contagi di queste settimane conferma la correttezza della scelta di prudenza operata. Peraltro, la riunione cui lei si riferisce era organizzata all'aperto, mentre l'Assemblea di BasicNet si terrà, per ovvie necessità organizzative, in un luogo chiuso.

- 2) Davvero divertente la lettera del 4 giugno in cui il Cav. Boglione (BasicWorld srl) chiede allo stesso Cav. Boglione (Basic Net SpA) di convocare urgentemente una assemblea per deliberare la maggiorazione di voto in favore di BasicWorld.

Appare di tutta evidenza che questa operazione è fatta nell'esclusivo interesse del socio di riferimento che potrà così continuare a comandare e, in più, avendo mano libera per monetizzare una parte della propria partecipazione.

Sappiamo tutti che gli investitori istituzionali sono in via di principio contrari a queste maggiorazioni e quindi corriamo il rischio di una loro disaffezione nei confronti del titolo.

Vi è quindi un profondo disallineamento tra gli interessi del socio di riferimento e quelli degli altri azionisti.

Da un banale e approssimato calcolo emerge che il socio di riferimento potrà tra 24 mesi vendere il 10% della sua partecipazione, incassare una somma che va a coprire l'intero iniziale investimento, raddoppiare i voti sulla quota restante, continuare a comandare con una percentuale vicina alla maggioranza assoluta e quindi inattaccabile.

Indubbiamente i consulenti del Cav. Boglione hanno studiato benissimo il "pacchetto" nel suo esclusivo interesse, ignorando il mercato.

Sicuramente nella sua purtroppo breve vita politica il Conte di Cavour curò benissimo i propri interessi personali, ma fece in modo che questi mai collidessero con quelli dello Stato.

Non mi pare, caro Cav. Boglione, che in questa circostanza lei abbia seguito l'insegnamento del Conte...

Forse la scelta di indire, di corsa, l'assemblea per il 29 luglio serviva proprio per cercare di farla passare sotto silenzio contando sul periodo feriale?

Con riferimento alla seconda osservazione, la risposta tocca almeno due argomenti.

La richiesta formulata da BasicWorld è rivolta al Consiglio di amministrazione di BasicNet, quindi a un organo collegiale che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea della società esercitando i propri poteri. La modifica proposta dello statuto sociale è infatti di competenza dell'Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.

Il voto maggiorato è stato introdotto, tra l'altro, in considerazione di un piano di azione della Commissione europea avente anche l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare l'impegno a lungo termine degli azionisti delle società quotate. I report che la Commissione europea ha richiesto, tra l'altro, per valutare se la deviazione dal principio "one-share, one-vote" avesse un impatto sugli investitori finanziari dell'UE<sup>3</sup>, hanno concluso che non sussiste una percezione negativa degli emittenti che ne fanno uso, da parte degli investitori istituzionali dell'UE, chiaramente correlata al meccanismo in questione.

Secondo quanto rispettivamente pubblicato dalla CONSOB e da Borsa Italiana, a metà luglio 2021 le società quotate presso il Mercato Telematico Azionario che hanno adottato il voto maggiorato rappresentano oltre il 28% del listino<sup>4</sup>, circostanza che manifesta il gradimento di questo meccanismo.

**3) Ho notato che BasicWorld s.r.l. nella sua carta intestata utilizza lo stesso progetto grafico di Basic Net che, presumo, sia coperto da copyright.**

**Ci paga delle royalties per questo utilizzo?**

Con riferimento alla terza domanda, il carattere grafico utilizzato nella carta intestata di BasicWorld è stato scelto antecedentemente alla quotazione di BasicNet e sia BasicWorld che BasicNet hanno mantenuto nel tempo analoga caratterizzazione grafica.

<sup>1</sup> Si tratta del "Piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario adottato dalla Commissione Europea il 12 dicembre 2012".

<sup>2</sup> "Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies", External Study Commissioned by the European Commission (2006) 15/F, 18 maggio 2007.

<sup>3</sup> "Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies", External Study Commissioned by the European Commission (2016) 140624, 11 gennaio 2016.

<sup>4</sup> Sono 69 le società quotate presso il Mercato Telematico Azionario che hanno adottato il voto maggiorato a fronte di una popolazione di 239 società.



Visto  
Torino, 29 luglio 2021  
per inscrizione  
Daniel Boglione

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Basic Net S.p.A." che può essere scritta con o senza interpunzioni, anche riunita in una sola parola, in maiuscolo o minuscolo e comunque senza vincoli di rappresentazione grafica.

### Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1; il domicilio di ciascun socio si intende eletto, per tutti i rapporti con la società, nel luogo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze, in Italia o all'estero.

### Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050; può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

### Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. la prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale e di gestione, il coordinamento gestionale di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'attività di studio, ricerca, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, produzione e commercializzazione, relativa a prodotti e servizi di qualsiasi tipo ed in particolare, in via esemplificativa e non limitativa, a prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;
2. la prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle e di terzi sia in Italia sia all'estero, consistenti nella gestione dei sistemi informativi, dei servizi logistici, nell'acquisizione per loro conto di prodotti e servizi;
3. la prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle, sia in Italia sia all'estero, consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
4. l'acquisto, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituendi di qualunque tipo e specie, purché di capitali ed aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

### Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 31.716.673,04 (trentunomilionisettescentosedicimilaseicentosettantatre virgola quattrocetesimi) ed è suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

### Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo articolo 6-bis. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

La Società può tuttavia creare, con delibera dell'Assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del codice civile.

Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti



finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

**Articolo 6-bis – Maggiorazione del diritto di voto**

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  - (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
  - (b) la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1(a) che precede sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
2. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
3. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante e della relativa catena di controllo.
4. La maggiorazione del diritto di voto diviene efficace automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e la sua acquisizione sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:
  - (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
  - (b) la data di registrazione (*record date*) di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
5. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di registrazione (*record date*) prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
6. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
  - (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  - (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  - (c) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

7. La maggiorazione del diritto di voto ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:
- (a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
  - (b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa;
  - (c) fusione o scissione del soggetto titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
  - (d) trasferimento da un OICR ad altro OICR gestiti dalla medesima SGR;
  - (e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
  - (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.
8. La maggiorazione del diritto di voto si estende:
- (a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
  - (b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
  - (c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.
- Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 8(a), 8(b) e 8(c) che precedono:
- (i) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
  - (ii) le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
9. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
  - (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
10. Il soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.
- Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso

continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
12. Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

#### **Articolo 7 - Aumento di capitale sociale**

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Il capitale sociale può essere aumentato nel limite del 10% del capitale sociale preesistente con esclusione del diritto di opzione osservando le disposizioni di cui all'art. 2441, 4° comma, del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e o di crediti.

#### **Articolo 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società può altresì convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

#### **Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti**

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione, contenente le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

#### **Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea**

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 11 - Lavori Assembleari**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa, presiede l'Assemblea e fissa le regole per il suo svolgimento, in conformità al Regolamento di cui infra.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario, anche non socio, e altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio scelto dall'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea, in vigore, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

#### **Articolo 12 - Costituzione e validità delle deliberazioni Assembleari**

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno cinque e da non più di quindici componenti soci o non.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare o recapitare presso la sede legale della Società una certificazione attestante la titolarità del numero di azioni, aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione non si tiene conto del voto dato dall'azionista rispetto ad alcuna delle

liste presentate.

Ogni azionista può votare una sola lista.

Le liste, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, corredate da un'esauriente informativa riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste, con un numero di candidati superiore a tre, devono essere formulate in modo tale che la composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'elezione rispetti almeno il criterio minimo di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla normativa vigente.

Nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente a ciascuna lista, sono altresì depositate presso la sede legale della Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere dichiarato indipendente, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a ricoprire il numero di amministratori stabilito dall'Assemblea, in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, tranne uno;

b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:

a. il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero, ove necessario, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.) così come provvede l'assemblea, sempre con le maggioranze di legge;

c. qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero, ove necessario, candidati che consentano di rispettare il criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa in vigore di tempo in tempo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a.), così come provvede

l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra gli Amministratori il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Nel caso di più Vice Presidenti assumerà dette funzioni il Vice Presidente più anziano di nomina o, in sua assenza, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo - del quale - all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento - nonché al Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. In particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, ed un Direttore Generale, ed uno o più condirettori generali, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

I componenti del comitato esecutivo durano in carica non oltre il periodo del loro mandato di Consigliere.

#### **Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualevolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile.

#### **Articolo 15 - Compensi**

Al Consiglio spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea, ed i consiglieri

hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta altresì una specifica remunerazione, che sarà determinata con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 2389 del codice civile.

#### **Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice Civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.

#### **Articolo 17 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai soci di minoranza, come individuati dalla normativa di legge e dai regolamenti vigenti, è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste, con un numero di candidati superiore a tre, devono essere formulate in modo tale che la composizione del Collegio Sindacale risultante dall'elezione rispetti il criterio di riparto tra generi previsto di tempo in tempo dalla

normativa vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore, percentuale che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Contestualmente al deposito delle liste gli Azionisti devono presentare o recapitare presso la sede legale della società la documentazione attestante la titolarità del numero di azioni, aventi diritto di voto, necessaria ai fini della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o dai regolamenti. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

i settori strettamente attinenti a quello in cui opera la società sono relativi:

- alla ricerca, sviluppo, stile, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, in particolare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, ottica, pelletteria, attrezzature ed articoli sportivi, nonché ad accessori di tutto quanto sopra descritto;
- alla gestione ed alla valorizzazione dei marchi.

Le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- diritto industriale, diritto commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

Le liste accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché dalla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti, con questi ultimi, devono essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono depositate, presso la sede legale della società, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;



b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la Presidenza spetta al primo candidato della lista.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, ivi compreso il Presidente, subentra, ove possibile, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, in mancanza, nel caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Nel caso in cui, attraverso la sostituzione non venga rispettato il criterio di riparto che assicuri l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, si dovrà procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

Nel caso di integrazione del Collegio Sindacale:

- per l'integrazione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella lista di maggioranza, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge;
- per l'integrazione del Sindaco eletto nella lista di minoranza, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella lista di minoranza, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge;
- per la contemporanea integrazione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, scegliendo tra i candidati indicati sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista, in modo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea, per l'integrazione del Collegio Sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.

La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La Revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo di cui

all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

#### **Articolo 18 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le modalità di legge, sarà compilato dagli Amministratori il bilancio.

#### **Articolo 19 - Ripartizione degli utili**

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo utile verrà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

#### **Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica.

Il preposto dovrà possedere:

- un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

#### **Articolo 21 - Recesso**

Il recesso è ammesso solo se consentito dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per quanto attiene alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 22 - Liquidazione della società**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli onorari.

#### **Articolo 23 - Foro competente**

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, le quali dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli Amministratori, i Sindaci e/o il liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, è competente il foro di Torino.

#### **Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Visto per inserzione

Torino, 29 luglio 2021

In originale firmati:

= Marco Daniele Boglione

= Dottor Giulio Biino – Notaio